



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – DI PESARO

ORDINANZA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del
Porto di Pesaro:

- VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 in materia di *“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in materia di *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”*;
- VISTO il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 in materia di *“Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica da diporto”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 Novembre 2017, n. 229 in materia di *“Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167”*;
- VISTO il Decreto ministeriale 26 gennaio 1960 in materia di *“Disciplina dello sci nautico”*, così come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974;
- VISTA la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 *“Ratifica ed esecuzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972”*;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il dispaccio protocollo n. 260268 in data 10/03/1993 dell’allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale del Naviglio – in materia di *“circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare”*;
- VISTO il dispaccio protocollo n. 261598 in data 02/08/1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Naviglio – in materia di *“Navigazione ed utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooter o moto d’acqua”*;
- VISTO il dispaccio protocollo n. 260520 in data 19/03/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Naviglio – in materia di *“Traino sci nautico per conto terzi”*;
- VISTO il dispaccio protocollo n. 02.02.158-INT in data 18/04/2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *“uso commerciale delle unità da diporto – utilizzo di unità da diporto per il trasporto di praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo – numero massimo delle persone trasportabili”*;

- VISTO il dispaccio protocollo n. 5993 in data 07/04/2008 della Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di *“utilizzo di unità da diporto per il trasporto di praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo”*;
- VISTO il dispaccio protocollo n. 0009203 in data 03/02/2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *“chiarimenti in merito all’applicazione del Titolo III, Capo III, del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo”*;
- VISTO il dispaccio protocollo n. 1031 in data 23/01/2009 Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di *“richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto (D.M. 146/08)”*;
- VISTO il dispaccio protocollo n. 0020652 in data 10/03/2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *“Disciplina del segnalamento del subacqueo e utilizzo del pedagno o pallone di superficie gonfiabile”*;
- VISTO il dispaccio protocollo n. 0051241 in data 31/05/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *“JetTlev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili”*;
- VISTO il dispaccio protocollo n. 0090417 in data 18/07/2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: *“Disciplina nautica dell’apparecchio denominato Seabob”*;
- VISTO il dispaccio protocollo n. 136426 in data 20/10/2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: *“Obbligo dell’assicurazione per le unità propulse con dispositivo denominato Freewheeling”*;
- VISTO il dispaccio protocollo n. 0026676 in data 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *“E-bike” acquatiche*;
- VISTO il *“Regolamento del Porto di Pesaro”*, approvato con Ordinanza n. 03/2014 emanata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 20/01/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la propria Ordinanza n. 10/2019 emanata in data 18/04/2019, con la quale è stata disciplinata la navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa nell’ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro;
- VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 18/2019 emanata in data 18/05/2019 e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO necessario, alla luce del succitato decreto 1° settembre 2021 e della nuova disciplina in materia di *“E-bike” acquatiche*, attualizzare la disciplina delle attività nautiche-diportistiche ed aggiornare il vigente *“Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nelle acque del Circondario Marittimo di Pesaro”*, approvato con propria Ordinanza n. 10/2019 in data 18/04/2019;
- VISTI gli articoli 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 (Approvazione)

A decorrere dalla data odierna, è approvato e reso esecutivo il nuovo “*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Pesaro*” che, allegato alla presente Ordinanza, ne costituisce parte integrante.

Il predetto “*Regolamento*” sostituisce ed abroga il precedente approvato con Ordinanza n. 10/2019 in data 18/04/2019, in premessa citato.

Articolo 2 (Applicazione)

Ai fini della presente ordinanza, si richiamano le definizioni contenute nell’annesso Regolamento ovvero nella vigente normativa, in particolare nel Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in premessa richiamato e norme correlate.

L’annesso regolamento disciplina, per quanto non già espressamente previsto da leggi e/o regolamenti ogni attività turistico ricreativa locale con l’utilizzo di unità da diporto, l’esercizio delle attività subacquee a scopo sportivo turistico, compreso l’utilizzo di unità da diporto ai fini di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo anche nell’ambito delle attività subacquee organizzate e per il conseguimento di brevetti.

La presente ordinanza non esime gli interessati dal munirsi di ogni ulteriore provvedimento di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente e/o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.

Articolo 3 (Norme sanzionatorie)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato o altro illecito amministrativo espressamente previsto dalla normativa vigente, è punito ai sensi: degli articoli 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria; articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione; del D.lgs. n. 4/2012 in materia di pesca marittima e norme correlate.

Articolo 4 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto, al relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, al Decreto Ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, recante il regolamento sull’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto, e al D.M. 1° settembre 2021, recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”.

È fatto rinvio, per ulteriori aspetti connessi alla presente ordinanza, alla vigente ordinanza di sicurezza balneare nonché alle pertinenti disposizioni emanate dalla Regione Marche e dai Comuni costieri territorialmente competenti in materia di gestione del demanio marittimo.

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all'albo di questo Ufficio;
- ☐ trasmissione agli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- ☐ inserimento nella sezione "*ordinanze*" del sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Pesaro www.guardiacostiera.gov.it/pesaro;
- ☐ invio a Sodalizi Nautici, Circoli e Associazioni Sportivi, Cooperative di Pesca, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

Pesaro

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Barbara MAGRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate



**Capitaneria di Porto - Guardia
Costiera -
di Pesaro**



**Regolamento sulla disciplina del Diporto
Nautico
nelle acque del Circondario Marittimo di
Pesaro**

INDICE

<i>Capitolo I</i>	<i>Disposizioni Generali</i>
<i>Capitolo II</i>	<i>Utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale</i>
<i>Capitolo III</i>	<i>Natanti da diporto denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse (stand up padding, altri), natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak.</i>
<i>Capitolo IV</i>	<i>Scuole di vela – Scuole di Tavole a Vela</i>
<i>Capitolo V</i>	<i>Disciplina sull'uso delle Tavole a Vela (Windsurf)</i>
<i>Capitolo VI</i>	<i>Disciplina sull'uso delle Tavole a Vela con aquilone (Kite-Surf)</i>
<i>Capitolo VII</i>	<i>Traino di galleggianti gonfiabili "banana boat", giochi d'acqua e piccoli gommoni</i>
<i>Capitolo VIII</i>	<i>Tavole sospinte dal moto ondoso (surf, body surf, body board)</i>
<i>Capitolo IX</i>	<i>Sci nautico</i>
<i>Capitolo X</i>	<i>Paracadutismo ascensionale</i>
<i>Capitolo XI</i>	<i>Navigazione degli acquascooter o moto d'acqua</i>
<i>Capitolo XII</i>	<i>Flyboard</i>
<i>Capitolo XIII</i>	<i>JetLev Flyer</i>
<i>Capitolo XIV</i>	<i>Snorkeling trainato</i>
<i>Capitolo XV</i>	<i>E-bike</i>
<i>Capitolo XVI</i>	<i>Seabob</i>
<i>Capitolo XVII</i>	<i>Utilizzazione dei natanti da diporto in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo e/o ricreativo</i>



CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Campo di applicazione)

Il presente “Regolamento” si applica nel mare territoriale e nelle acque marittime del Circondario Marittimo di Pesaro, comprendente il litorale costiero compreso tra la foce del torrente Tavollo (escluso) e la foce del Fosso Sejore (incluso).

Articolo 2 (Tipo di Navigazione)

All'interno dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Pesaro, tutte le unità da diporto devono navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore.

Le unità da diporto in ingresso/uscita al/dal porto devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura e non devono intralciare la manovra di navi in ingresso/uscita al/dal porto, quando quest'ultime si trovano già in manovra.

La navigazione di ogni tipo di unità nell'ambito degli specchi demaniali portuali e in uscita/entrata dal/al porto è consentita esclusivamente con l'uso del motore;

Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (Colreg '72).

Qualsiasi unità cui non risulta assegnato uno stabile ormeggio in porto, prima di approcciare la manovra di ingresso al porto, deve contattare sul canale 16 VHF e successivamente 12, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro per ottenere il nulla osta all'ingresso e l'indicazione del punto di ormeggio temporaneo. Durante la sosta temporanea in porto deve essere sempre garantita la presenza di personale pronto ad eseguire immediatamente qualsiasi manovra eventualmente ordinata dall'Autorità Marittima per comprovate esigenze di carattere operativo.

I comandanti/conduttori delle unità da diporto che si dirigono presso l'ormeggio abituale, pur rimanendo responsabili per ogni danno provocato nel corso delle manovre, non hanno l'obbligo di richiedere il nulla osta all'ingresso in porto all'Autorità Marittima, essendo tuttavia tenuti ad ottenerlo qualora intendano ormeggiare, anche per brevi periodi, presso accosti diversi da quello assegnato.

All'interno delle acque portuali e nella relativa rada, così come definita dall'articolo 5 del “Regolamento del Porto di Pesaro” in premessa citato, approvato con Ordinanza n. 03/2014 emanata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 20/01/2014 e s.m.i., è vietato stazionare alla fonda ed esercitare ogni attività e/o prova con qualsiasi tipo di unità, se non espressamente autorizzata dall'Autorità Marittima.

Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche, nella fascia di mare compresa tra il limite esterno delle acque riservate alla balneazione e 500 (cinquecento) metri dalle coste rocciose a picco, ovvero, 1000 (mille) metri dalle coste sabbiose, è fatto obbligo alle unità propulse a motore, di navigare a velocità non superiore a 10 (dieci) nodi con scafo in dislocamento, senza sbuffi d'onda.

Articolo 3
(Divieti e obblighi)

Nei porti del Circondario Marittimo di Pesaro è vietato effettuare:

- A la balneazione;
- B la pesca, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima;
- C gare natatorie e di canottaggio, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima;
- D regate veliche, motonautiche e sci nautico;
- E la navigazione a remi con qualsiasi tipo di unità;
- F la navigazione con l'uso della sola vela. Il trasferimento delle unità a vela, compresi i piccoli natanti delle classi Laser e similari, in dotazione alle scuole di avviamento vela, dovranno essere trasferite verso la zona di allenamento, a mezzo di gommoni in dotazione alla stessa scuola vela, comandate da personale esperto su cui ricade la responsabilità per l'eventuale adozione di misure suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

CAPITOLO II

UTILIZZAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO OVVERO DELLE MOTO D'ACQUA AI FINI DI LOCAZIONE O DI NOLEGGIO PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE

Articolo 4 (Disposizioni generali)

Per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale nelle acque marittime e interne, si applicano:

- il Decreto Ministeriale 1°settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.01.2022, cui si fa integrale ed espresso rinvio, fatte salve le prescrizioni che seguono;
- la disciplina contenuta nel Codice della nautica da diporto (D.lgs. 171/2005 e successive modificazioni ed integrazioni) e relativo regolamento (D.M. 146/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) nonché la normativa vigente in materia.

Articolo 5 (Disposizioni particolari)

1. gli scooter acquatici o moto d'acqua e mezzi simili, devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare in caso di situazione di pericolo;
2. Inoltre, deve tenere un registro in cui andranno annotati:
 - il numero progressivo, il tipo delle unità da diporto locate e/o noleggiate;
 - data ed orario d'inizio e di termine di detto utilizzo;
 - la zona dove viene svolta l'attività ed i relativi limiti;
 - le generalità complete di colui al quale viene affidata l'unità, gli estremi del documento di identità, il recapito telefonico, il numero del contratto stipulato e, qualora prevista per il mezzo, gli estremi della patente nautica.
3. L'esercente l'attività di locazione si assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei requisiti;
4. il noleggiatore o suo dipendente abilitato, rimanendo al comando dell'unità, sarà responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza per le persone imbarcate.
5. la partenza e l'arrivo dalle/alle spiagge ad esclusione dei tipici natanti da spiaggia quali mosconi, pedalò, jole, pattini, sandolini, e simili, deve avvenire all'interno di idonei corridoi di lancio. Le domande di autorizzazione per l'installazione di detti corridoi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti;
6. in caso di avverse condizioni meteo marine, l'esercente l'attività ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di bandiera rossa su apposito pennone situato sulla spiaggia in concessione e di sospendere l'attività;
7. il titolare dell'attività deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di emergenza, con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei natanti dati in locazione, in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, ovvero, di altra situazione di emergenza.
8. L'osservanza delle disposizioni di cui al presente Capitolo, non esonera l'interessato che intenda svolgere l'attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, etc. di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente Capitolo. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc. sia derivato un danno a persone e/o cose.

Articolo 6

(Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria)

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria, si rinvia: agli articoli 40 e 41 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto; alle disposizioni di cui Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; al D.M. 1° settembre 2021, recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”.

CAPITOLO III

NATANTI DA DIPORTO DENOMINATI JOLE, PATTINI, SANDOLINI, MOSCONI, PEDALÒ, TAVOLE AUTOPROPULSE O NON AUTOPROPULSE (STAND UP PADDING, ALTRI), NATANTI A VELA CON SUPERFICIE VELICA NON SUPERIORE A 4 METRI QUADRATI, CANOE E KAJAK.

Articolo 7 (Disposizioni generali)

Oltre all'osservanza delle norme generali e del decreto 1° settembre 2021 in caso di loro utilizzo commerciale in sede locale, richiamati nel Capitolo II, si rimanda all'articolo 27 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto.

I natanti devono essere muniti delle dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 54 e nell'allegato V del D.M. 146/2008, in relazione alla distanza dalla costa.

Articolo 8 (Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria)

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria, si rinvia: agli articoli 40 e 41 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto; alle disposizioni di cui Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; al D.M. 1° settembre 2021, recante "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne".

CAPITOLO IV

SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLE A VELA

Articolo 9 (Svolgimento dell'attività)

Le scuole di vela devono essere in possesso di licenza, autorizzazione e/o ogni altro provvedimento, previsto dalle norme vigenti. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle specifiche attività.

Dette scuole devono essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività addestrativa.

L'uso dei natanti è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capitolo I° del presente Regolamento, alle norme vigenti in materia di navigazione da diporto.

L'istruzione in mare degli allievi deve avvenire:

- A in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli;
- B con l'assistenza di unità d'appoggio ad idrogetto e/o con motore con elica schermata. Dette unità devono stazionare in prossimità degli allievi, pronti ad intervenire in caso di emergenza e/o assistenza.
- C per la partenza e l'atterraggio da zone frequentate dai bagnanti, la navigazione per raggiungere la zona di addestramento deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra può avvenire soltanto in acque libere da bagnanti con le stesse modalità di cui al comma precedente.

L'eventuale richiesta di autorizzazione per l'installazione del corridoio di lancio, dovrà essere presentata alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti (Comune di Pesaro – Area Comune Città – Servizio Risorse Patrimoniali e Tributarie ovvero il Comune di Gabicce Mare – Servizio Demanio).

- D Tutte le persone a bordo dei natanti a vela e/o tavole a vela, devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, munita di fischietto.

Articolo 10 (Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria)

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria, si rinvia: agli articoli 40 e 41 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto; alle disposizioni di cui Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; al D.M. 1° settembre 2021, recante "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne".

CAPITOLO V

DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)

Articolo 11 (Disposizioni generali)

La navigazione delle tavole a vela (windsurf) è consentita in ore diurne, con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza non superiore ad 1 (uno) miglio dalla linea di battigia e/o dalla costa e, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, ad una distanza non inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalla stessa. Si rimanda all'osservanza delle norme generali e del decreto 1° settembre 2021 in caso di loro utilizzo commerciale in sede locale, richiamati nel Capitolo II.

Articolo 12 (Divieti e limiti)

L'uso delle tavole a vela è vietato:

1. all'interno dei porti;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ovvero, nella rada di Pesaro, così come definita dall'articolo 5 del "*Regolamento del Porto di Pesaro*" in premessa citato, approvato con Ordinanza n. 03/2014 emanata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 20/01/2014 e s.m.i.;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.

I divieti di cui sopra, non esonerano il conduttore dall'obbligo suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di adottare ogni ragionevole maggiore cautela in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralci alla navigazione e balneazione, la condotta della tavola a vela è vietata a distanza inferiore a quella minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a vela di evitare incidenti.

Inoltre nell'esercizio dell'attività è vietato:

- gareggiare in velocità se non in occasione di manifestazione sportiva/dimostrativa quando l'esercizio dell'attività è regolato con apposita Ordinanza di polizia marittima emanata dall'Autorità Marittima.

Articolo 13 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. per condurre le tavole a vela bisogna aver compiuto quattordici anni di età. Si prescinde dal requisito dell'età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgono sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
2. coloro che esercitano l'attività devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, indipendente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione viene svolta;

3. le persone e/o scuole che svolgono l'attività, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato;
4. l'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità per ogni danno a persona e/o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività;
5. per la partenza e l'atterraggio da zone frequentate dai bagnanti, la navigazione per raggiungere le zone consentite deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio.

Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra può avvenire soltanto in acque libere da bagnanti con le stesse modalità di cui al comma precedente.

L'eventuale richiesta di autorizzazione per l'installazione del corridoio di lancio, dovrà essere presentata alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti.

Articolo 14

(Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria)

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria, si rinvia: agli articoli 40 e 41 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto; alle disposizioni di cui Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; al D.M. 1° settembre 2021, recante "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne".

CAPITOLO VI

DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA CON AQUILONE (KITE-SURF)

Articolo 15 (Disposizioni Generali)

L'esercizio del KITE-SURF, oltre all'osservanza delle norme generali e del decreto 1° settembre 2021 in caso di loro utilizzo commerciale in sede locale, richiamati nel Capitolo II, è soggetta alle seguenti condizioni particolari.

L'esercizio del KITE-SURF nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Pesaro, è consentito esclusivamente:

- A in ore diurne, con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza non superiore ad 1 (uno) miglio dalla linea di battigia e/o dalla costa e, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, ad una distanza non inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalla stessa.
- B nelle aree appositamente indicate nei piani di utilizzazione degli arenili approvati dalle competenti Amministrazioni comunali e/o nelle aree destinate ad uso esclusivo per l'esercizio di detta pratica sportiva.

Articolo 16 (Divieti e limiti)

L'uso del KITE-SURF è vietato:

- 1. all'interno dei porti;
- 2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
- 3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ovvero, nella rada di Pesaro, così come definita dall'articolo 5 del "*Regolamento del Porto di Pesaro*" in premessa citato, approvato con Ordinanza n. 03/2014 emanata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 20/01/2014 e s.m.i.;
- 4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- 5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
- 6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
- 7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
- 8. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.

I divieti di cui sopra, non esonerano il conduttore dall'obbligo suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di adottare ogni ragionevole maggiore cautela in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralci alla navigazione e balneazione, la condotta della tavola a vela con aquilone è vietata a distanza inferiore a quella minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a vela con aquilone di evitare incidenti.

Inoltre nell'esercizio dell'attività è vietato:

- gareggiare in velocità se non in occasione di manifestazione sportiva/dimostrativa quando l'esercizio dell'attività è regolato con apposita Ordinanza di polizia marittima emanata dall'Autorità Marittima.

Articolo 17
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. per condurre le tavole a vela con aquilone (KITE-SURF) bisogna aver compiuto sedici anni di età. Si prescinde dal requisito dell'età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgono sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
2. coloro che esercitano l'attività devono indossare permanentemente un ausiliario al galleggiamento (cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa);
3. le persone e/o scuole che svolgono l'attività, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato;
4. l'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità per ogni danno a persona e/o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività;
5. nelle zone di mare riservate alla balneazione l'atterraggio e la partenza deve avvenire all'interno di appositi corridoi di lancio autorizzati ed aventi le seguenti caratteristiche:
 - larghezza fronte a spiaggia minima di metri 30 ad allargarsi sino ad un'ampiezza di metri 100 ad una distanza dalla costa di metri 100.
 - delimitati lateralmente fino alla distanza di 500 metri dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione distanziati di metri 20 l'una dall'altra;
 - i corpi morti delle boe costituenti le predette linee delimitatrici devono essere collegate tra di loro sul fondo mediante cima non galleggiante;
 - per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni posti al limite delle due linee di boe ai 500 metri, devono essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 centimetri;
 - l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
 - il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante delle corsie;
 - in prossimità della battigia, in corrispondenza dell'ingresso al corridoio di lancio, deve essere posizionata apposita segnaletica ben visibile (redatta in più lingue) recante la seguente dicitura: "CORRIDOIO USCITA NATANTI, VIETATA LA BALNEAZIONE".Le domande di autorizzazione per l'installazione di detti corridoi, sia prospicienti ad arenili in concessioni che liberi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti (Comune di Pesaro – Area Comune Città – Servizio Risorse Patrimoniali e Tributarie, ovvero, Comune di Gabicce Mare – Servizio Demanio);
 - munirsi di idoneo gommone per il recupero, in condizioni di emergenza del KITE-SURF;
 - munirsi di idoneo presidio di primo soccorso nonché di apparato VHF anche di tipo portatile da utilizzarsi per eventuali comunicazioni di emergenza con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro sul canale 16.
6. la partenza ed il rientro del KITE-SURF deve avvenire con la tecnica del body-drag, facendosi trascinare dall'aquilone con il corpo fino alla distanza di 100 metri dalla battigia. Nei 100 metri è consentito il transito di un KITE-SURF per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.

Articolo 18
(Tipologia ed utilizzo dei KITE – SURF)

Il KITE-SURF può essere di tipo a 2 ovvero 4 cavi e deve essere obbligatoriamente dotato di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento mantenendolo comunque vincolata alla persona.

- A. KITE - SURF di tipo a 2 cavi : sgancio rapido tipo sci nautico su una delle 2 linee; sull'altra ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento;
- B. KITE - SURF di tipo a 4 cavi: sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).

L'utilizzatore del KITE-SURF deve, altresì, essere munito di idonea scotta di sicurezza per il recupero dell'ala collegata ad una estremità ad uno dei cavi dell'aquilone (ad una distanza

prestabilita) e, all'altra estremità al KITE in modo da permette a quest'ultimo, in caso di emergenza, di mollare la barra (e quindi l'ala), di recuperare in sicurezza l'attrezzatura e di ammarare in maniera controllata.

E' vietato lasciare il KITE-SURF incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente il cavo sul boma.

Articolo 19

(Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria)

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria, si rinvia: agli articoli 40 e 41 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto; alle disposizioni di cui Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; al D.M. 1° settembre 2021, recante "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne".

CAPITOLO VII

TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI “BANANA BOAT”, GIOCHI D'ACQUA E PICCOLI GOMMONI

Articolo 20 (Disposizioni generali)

L'esercizio dell'attività di traino di giochi d'acqua (banana boat o simili), oltre all'osservanza delle norme generali e del decreto 1° settembre 2021 in caso di loro utilizzo commerciale in sede locale, richiamati nel Capitolo II, è soggetta alle seguenti condizioni particolari.

L'esercizio dell'attività di traino di giochi d'acqua (banana boat o simili) è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza compresa tra i 300 (trecento) metri ed i 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa.

Articolo 21 (Divieti e limiti)

La condotta delle unità che trainano i galleggianti di cui al presente Capitolo è vietata:

1. all'interno dei porti;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ovvero, nella rada di Pesaro, così come definita dall'articolo 5 del “*Regolamento del Porto di Pesaro*” in premessa citato, approvato con Ordinanza n. 03/2014 emanata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 20/01/2014 e s.m.i.;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.

I divieti di cui sopra, non esonerano il conduttore dall'obbligo suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di adottare ogni ragionevole maggiore cautela in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralci alla navigazione e balneazione, la condotta delle unità che trainano i galleggianti di cui al presente Capitolo è vietata a distanza inferiore a quella minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare incidenti.

Articolo 22 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività per conto proprio nonché da parte di società sportive e/o sodalizi nautici, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. l'unità trainante il galleggiante con partenza dalla spiaggia, deve utilizzare gli appositi corridoi di lancio autorizzati, alla minima velocità consentita;
2. il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di patente nautica per il tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
3. il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
4. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque, dotato di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 (trenta) metri e di cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella “D” allegata al D.M. 279/1988 e s.m.i.;

5. ogni unità può trainare non più di un galleggiante gonfiabile anche se pluriposto;
6. detta unità deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in "folle" del motore, di idoneo sistema di aggancio e rimorchio (*un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza*) e di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo (*lo specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale della persona trainata in qualunque condizione di traino*);
7. la stessa unità deve essere dotata di un apparato VHF omologato, anche di tipo portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza e/o soccorso;
8. le persone trasportate a bordo del mezzo trainato, devono indossare prima di prendere posizione sul galleggiante, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
9. la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante la fase di esercizio;
10. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
11. l'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività;
12. è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia l'unità impegnata nell'esercizio dell'attività a distanza inferiore a quella di sicurezza e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire le persone trasportate a bordo del mezzo trainato in caso di caduta in mare;
13. il titolare dell'attività deve stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
14. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività.

Articolo 23

(Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria)

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria, si rinvia: agli articoli 40 e 41 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto; alle disposizioni di cui Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; al D.M. 1° settembre 2021, recante "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne".

CAPITOLO VIII

TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSONO (SURF, BODY SURF, BODY BOARD)

Articolo 24 (Requisiti e condizioni)

- A. L'utilizzo delle tavole di cui al presente Capitolo, oltre all'osservanza delle norme generali e del decreto 1° settembre 2021 in caso di loro utilizzo commerciale in sede locale, richiamati nel Capitolo II, è soggetta alle seguenti condizioni particolari.
- B. La navigazione è consentita in ore diurne, in condizioni meteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza non superiore ai 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa.
- C. Durante la stagione balneare, la navigazione è vietata nella fascia di mare e negli orari prioritariamente riservati alla balneazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 18 "zone dedicate".
- D. Per la conduzione della tavola sospinta da moto ondoso, in analogia a quanto previsto dall'articolo 39, comma 4, del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi.

La condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata:

- 1. all'interno dei porti;
- 2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
- 3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ovvero, nella rada di Pesaro, così come definita dall'articolo 5 del "Regolamento del Porto di Pesaro" in premessa citato, approvato con Ordinanza n. 03/2014 emanata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 20/01/2014 e s.m.i.;
- 4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- 5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
- 6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
- 7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
- 8. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.

I divieti di cui sopra, non esonerano il conduttore dall'obbligo suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di adottare ogni ragionevole maggiore cautela in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralci alla navigazione e balneazione, la condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata a distanza inferiore a quella minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola sospinta dal moto ondoso di evitare incidenti.

Articolo 25 (Zone dedicate)

Il divieto di cui alla lettera A del precedente articolo 16, non si applica all'interno di zone demaniali marittime destinate, con provvedimento dell'Autorità competente, all'esercizio esclusivo dell'attività nautica oggetto del presente Capitolo.

Tali zone devono essere delimitate e indicate in maniera riconoscibile, attraverso boe e cartellonistica, di cui risulti chiaramente che all'interno delle stesse è interdotta, per motivi di sicurezza, ogni altra attività nautica e balneare diversa da quella cui si riferisce al presente Capitolo.

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria, si rinvia: agli articoli 40 e 41 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto; alle disposizioni di cui Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; al D.M. 1° settembre 2021, recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”.

CAPITOLO IX

SCI NAUTICO

Articolo 27 (Disposizioni generali)

L'esercizio dello sci nautico, oltre all'osservanza delle norme generali e del decreto 1° settembre 2021 in caso di loro utilizzo commerciale in sede locale, richiamati nel Capitolo II, è disciplinato dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, così come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 entrambi in premessa citati.

Tale attività è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli ad una distanza superiore a 1000 (mille) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa ed in ogni caso entro il limite massimo di 1 (uno) miglio dalla stessa.

Articolo 28 (Divieti e limiti)

L'esercizio dell'attività è vietata:

1. all'interno dei porti;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ovvero, nella rada di Pesaro, così come definita dall'articolo 5 del "*Regolamento del Porto di Pesaro*" in premessa citato, approvato con Ordinanza n. 03/2014 emanata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 20/01/2014 e s.m.i.;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.

I divieti di cui sopra, non esonerano il conduttore dall'obbligo suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di adottare ogni ragionevole maggiore cautela in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralci alla navigazione e balneazione, la condotta delle unità che effettuano l'attività di cui al presente Capitolo, è vietata a distanza inferiore a quella minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare incidenti.

Articolo 29 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività di sci nautico per conto proprio ovvero da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. i conduttori dell'unità muniti di motore entro bordo e/o fuoribordo devono essere in possesso di patente nautica per il tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
2. il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età;
3. il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto, il cui compito è anche quello di sorvegliare lo sciatore durante il traino;

4. lo sciatore nautico deve avere almeno quattordici anni e deve indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa ed il casco protettivo di tipo rigido omologato;
5. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque dotato, indipendente dalla distanza dalla costa, di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 (trenta) metri e di cassetta di pronto soccorso, conforme a quanto previsto dalla Tabella "D" allegata al D.M. 279/1988 e s.m.i.;
6. a bordo dell'unità trainante oltre alle dotazioni di sicurezza e di salvataggio previste nel Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n.146, deve essere sempre disponibile un apparato radio VHF omologato, anche di tipo portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza e/o soccorso;
7. detta unità deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in "folle" del motore, di idoneo sistema di aggancio e rimorchio (*un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza*) e di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo (*lo specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale della persona trainata in qualunque condizione di traino*);
8. la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante la fase di esercizio;
9. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
10. l'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività;
11. la partenza ed il recupero dello sciatore nautico deve avvenire nelle acque libere da bagnanti e da unità, ad una distanza dalla costa non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa;
12. è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia ovvero a distanza inferiore di quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire gli sciatori nautici in caso di caduta in mare;
13. il titolare dell'attività deve stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
14. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività.

Articolo 30

(Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria)

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria, si rinvia: agli articoli 40 e 41 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto; alle disposizioni di cui Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; al D.M. 1° settembre 2021, recante "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne".

CAPITOLO X

PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 31 (Disposizioni generali)

L'esercizio del paracadutismo ascensionale, oltre all'osservanza delle norme generali e del decreto 1° settembre 2021 in caso di loro utilizzo commerciale in sede locale, richiamati nel Capitolo II, è consentito in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza superiore a 1000 (mille) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa ed in ogni caso entro il limite massimo di 1 (uno) miglio dalla stessa.

Articolo 32 (Divieti e limiti)

L'esercizio dell'attività è vietata:

1. all'interno dei porti;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ovvero, nella rada di Pesaro, così come definita dall'articolo 5 del "*Regolamento del Porto di Pesaro*" in premessa citato, approvato con Ordinanza n. 03/2014 emanata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 20/01/2014 e s.m.i.;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.

I divieti di cui sopra, non esonerano il conduttore dall'obbligo suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di adottare ogni ragionevole maggiore cautela in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralci alla navigazione e balneazione, la condotta delle unità che effettuano l'attività di cui al presente Capitolo, è vietata a distanza inferiore a quella minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare incidenti.

Articolo 33 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività per conto proprio ovvero da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. il conduttore dell'unità trainante dovrà aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di patente nautica per il tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
2. il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il paracadutista durante il traino;
3. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque, dotato di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 (trenta) metri e di cassetta di pronto soccorso, conforme a quanto previsto dalla Tabella "D" allegata al D.M. 279/1988 e s.m.i.;
4. a bordo dell'unità trainante oltre alle dotazioni di sicurezza e di salvataggio previste nel Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n.146, deve essere sempre disponibile un apparato radio

VHF omologato, anche di tipo portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza e/o soccorso;

5. detta unità deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in "folle" del motore, di idoneo sistema di aggancio e rimorchio (*un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza*) e di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo (*lo specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale della persona trainata in qualunque condizione di traino*);
6. il paracadutista ascensionale, dovrà indossare prima di iniziare l'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
7. durante l'esercizio dell'attività è vietato il sorvolo nelle zone di mare riservate alla balneazione, così come individuate nella vigente ordinanza di sicurezza balneare e negli adiacenti arenili, identificati quali luoghi di "assembramento di persone";
8. l'unità impiegata per l'attività dovrà essere munita nella parte poppiera dell'unità, di una piattaforma solidale all'unità stessa e di un verricello che dovrà essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma il paracadutista;
9. il paracadutista ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 (centoventi) piedi pari a 36,30 (trentasei-virgola-trenta) metri;
10. durante l'esercizio dell'attività la distanza tra il mezzo nautico trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, salvo nella fasi di decollo ed appontaggio quando dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della parte poppiera dell'unità trainante;
11. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato e, comunque, non inferiore a 50 (cinquanta) metri;
12. le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prora rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere da bagnanti e da unità e comunque a distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa;
13. l'unità impegnata nell'attività potrà trainare non più di una persona munita di paracadute per volta e non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;
14. è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia l'unità impegnata nell'esercizio dell'attività, a distanza inferiore a quella di sicurezza e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire il paracadutista in caso di caduta in mare;
15. il titolare dell'attività dovrà stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
16. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività.

Articolo 34

(Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria)

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria, si rinvia: agli articoli 40 e 41 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto; alle disposizioni di cui Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; al D.M. 1° settembre 2021, recante "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne".

CAPITOLO XI

NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA

Articolo 35 (Disposizioni generali)

La navigazione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili, oltre all'osservanza delle norme generali e del decreto 1° settembre 2021 in caso di loro utilizzo commerciale in sede locale, richiamati nel Capitolo II, è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza non superiore ad 1 (uno) miglio dalla linea di battigia e/o dalla costa e, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, ad una distanza non inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalla stessa.

L'unità per raggiungere le zone consentite, deve navigare a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi.

Articolo 36 (Divieti e limiti)

L'esercizio dell'attività è vietata:

1. all'interno dei porti;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ovvero, nella rada di Pesaro, così come definita dall'articolo 5 del "*Regolamento del Porto di Pesaro*" in premessa citato, approvato con Ordinanza n. 03/2014 emanata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 20/01/2014 e s.m.i.;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.

I divieti di cui sopra, non esonerano il conduttore dall'obbligo suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di adottare ogni ragionevole maggiore cautela in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralci alla navigazione e balneazione, la condotta dell'unità, è vietata a distanza inferiore a quella minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare incidenti.

Articolo 37 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. Il conduttore deve avere compiuto 18 (diciotto) anni ed essere in possesso di patente nautica, così come previsto dall'articolo 39 del Decreto legislativo n. 171 del 18/07/2005, in premessa citato;
2. durante la navigazione i conduttori e le eventuali persone imbarcate devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa e un casco protettivo di tipo rigido omologato ovvero di quelli prescritti dalla Federazione Italiana Motonautica;
3. il numero delle persone da imbarcare, compreso il conduttore, non deve superare quello indicato nel relativo "certificato di omologazione" che dovrà essere presente a bordo in originale, ovvero, in copia autentica;
4. dette unità devono essere obbligatoriamente provviste di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile

come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* ;

5. devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento, la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa, quando utilizzati in attività di locazione dalle spiagge;
6. in nessun caso devono attraversare le zone riservate ai bagnanti anche con motore spento né gli specchi acquee interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
7. il varo e l'alaggio nonché la partenza e l'approdo è consentito solo dai porti, laddove siano esistenti strutture appositamente destinate per dette finalità, ovvero, attraverso gli appositi corridoi di lancio autorizzati, alla velocità minima consentita che né assicuri il controllo;
8. non è consentito eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio, quando fuori da aree a ciò destinate, con oli lubrificanti, detersivi e/o altri prodotti potenzialmente inquinanti per l'ecosistema marino;
9. non è consentito tenere a bordo delle citate unità depositi di carburanti;
10. non è consentito il traino sulla battigia e sulle spiagge dei natanti di cui trattasi con carrelli spinti da mezzi meccanici se non su aree a ciò destinate e appositamente attrezzate, con attraversamento perpendicolare alla battigia, adeguatamente segnalato per renderlo ben visibile ai bagnanti ed a tutti i fruitori della spiaggia;
11. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività.

Le disposizioni contenute nel presente Capitolo sono derogate per gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili, utilizzate dagli Organi di controllo in relazione alle esigenze dei propri compiti istituzionali, ovvero, per attività di soccorso in mare.

Articolo 38

(Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria)

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria, si rinvia: agli articoli 40 e 41 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto; alle disposizioni di cui Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; al D.M. 1° settembre 2021, recante "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne".

CAPITOLO XII

FLYBOARD

Articolo 39 (Disposizioni generali)

L'attività del flyboard, oltre all'osservanza delle norme generali e del decreto 1° settembre 2021 in caso di loro utilizzo commerciale in sede locale, richiamati nel Capitolo II, è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli ad una distanza non superiore ad 1(uno) miglio dalla costa o dall'unità madre, ai sensi dell'articolo 27 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del D.M. 29 Luglio 2008, n. 146.

L'utilizzatore del Flyboard deve aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di patente nautica.

E' fatto salvo il caso in cui a bordo della moto d'acqua (unità madre) sia presente un accompagnatore in possesso di titolo. In tal caso non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica.

Per la partenza e l'atterraggio da zone frequentate dai bagnanti, la navigazione deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio facendosi spingere, dagli ugelli idrogetto dell'unità jet vincolati agli arti inferiori dell'utilizzatore/conducente, mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita. Il corridoio di lancio non può essere utilizzato da più di un utilizzatore/conducente del flyboard per volta. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra può avvenire soltanto in acque libere da bagnanti con le stesse modalità di cui al comma precedente.

L'eventuale richiesta di autorizzazione per l'installazione del corridoio di lancio, dovrà essere presentata alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti.

E' fatto obbligo dell'utilizzatore indossare idoneo ausilio al galleggiamento conforme alla vigente normativa, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.

E' fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore, osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.

Articolo 40 (Divieti e limiti)

L'esercizio dell'attività è vietata:

1. all'interno dei porti;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
9. 3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ovvero, nella rada di Pesaro, così come definita dall'articolo 5 del "Regolamento del Porto di Pesaro" in premessa citato, approvato con Ordinanza n. 03/2014 emanata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 20/01/2014 e s.m.i.;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.

Nell'esercizio dell'attività è vietato utilizzare il flyboard:

- A. per gareggiare in velocità;
- B. per elevarsi in altezza oltre il limite massimo di utilizzo stabilito in metri 10 (dieci) dalla superficie acquea;
- C. nel periodo notturno;
- D. a distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) e superiore ad 1 (uno) miglio dalla costa.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, è vietato seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il Kite-surf o il Windsurf. Per distanza minima in sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore del Flyboard di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare.

I suddetti limiti non esonerano l'utilizzatore del flyboard dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanza di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del flyboard usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

In caso di svolgimento dell'attività all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità ovvero in occasione di manifestazioni dimostrative, l'esercizio è regolato con apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui sopra.

Articolo 41

(Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria)

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria, si rinvia: agli articoli 40 e 41 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto; alle disposizioni di cui Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; al D.M. 1° settembre 2021, recante "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne".

CAPITOLO XIII

JETLEV FLYER

Articolo 42 (Disposizioni generali)

L'attività del JetLev Flyer, oltre all'osservanza delle norme generali e del decreto 1° settembre 2021 in caso di loro utilizzo commerciale in sede locale, richiamati nel Capitolo II, è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli ad una distanza non superiore ad 1 (uno) miglio dalla costa o dall'unità madre, ai sensi dell'articolo 27 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del D.M. 29 Luglio 2008, n. 146.

L'utilizzatore del JetLev Flyer deve aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di patente nautica.

Per la partenza e l'atterraggio da zone frequentate dai bagnanti, la navigazione deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio facendosi spingere dall'unità jet allacciata alle spalle del conduttore, mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita. Il corridoio di lancio non può essere utilizzato da più di un utilizzatore/conduttore del JetLev Flyer per volta. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra può avvenire soltanto in acque libere da bagnanti con le stesse modalità di cui al comma precedente.

L'eventuale richiesta di autorizzazione per l'installazione del corridoio di lancio, dovrà essere presentata alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti.

E' fatto obbligo dell'utilizzatore indossare idoneo ausilio al galleggiamento conforme alla vigente normativa, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.

E' fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore, osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.

Articolo 43 (Divieti e limiti)

L'esercizio dell'attività è vietata:

1. all'interno dei porti;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ovvero, nella rada di Pesaro, così come definita dall'articolo 5 del "*Regolamento del Porto di Pesaro*" in premessa citato, approvato con Ordinanza n. 03/2014 emanata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 20/01/2014 e s.m.i.;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.

Nell'esercizio dell'attività è vietato utilizzare il JetLev Flyer:

- A. per gareggiare in velocità;

- B. per elevarsi in altezza oltre il limite massimo di utilizzo stabilito in metri 10 (dieci) dalla superficie acquea;
- C. nel periodo notturno;
- D. a distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) e superiore ad 1 (uno) miglio dalla costa.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, è vietato seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il Kite-surf o il Windsurf. Per distanza minima in sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare incidenti.

I suddetti limiti non esonerano l'utilizzatore del JetLev Flyer dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanza di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del JetLev Flyer usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

In caso di svolgimento dell'attività all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità ovvero in occasione di manifestazioni dimostrative, l'esercizio è regolato con apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui sopra.

Articolo 44

(Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria)

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria, si rinvia: agli articoli 40 e 41 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto; alle disposizioni di cui Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; al D.M. 1° settembre 2021, recante "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne".

CAPITOLO XIV

SNORKELING TRAINATO

Articolo 45 (Disposizioni generali)

L'attività del Snorkeling trainato, oltre all'osservanza delle norme generali e del decreto 1° settembre 2021 in caso di loro utilizzo commerciale in sede locale, richiamati nel Capitolo II, è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli ad una distanza compresa tra i 300 (trecento) metri ed i 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa..

Il conduttore del natante da diporto utilizzato per il traino deve aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di patente nautica, nei casi previsti dall'articolo 39 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Deve essere assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato. E' responsabile del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.

Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza adeguata in base ad una valutazione oggettiva del rischio da parte del conduttore dell'unità trainante.

Il natante trainante deve essere munito oltre alle dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 54 e nell'allegato V del D.M. 146/2008, indipendentemente dalla distanza dalla costa, deve essere dotata dei seguenti dispositivi:

1. idoneo sistema di aggancio e rimorchio (*un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza*);
2. un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo (*lo specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale della persona trainata in qualunque condizione di traino*);
3. un dispositivo per l'inversione di marcia e la messa in "folle" del motore;
4. una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella "D" allegata al D.M. 279/1988 e s.m.i.;
5. una gaffa;
6. un salvagente anulare pronto all'uso munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 (trenta) metri;
7. un apparato VHF omologato, anche di tipo portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza e/o soccorso.

L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività; la propulsione del natante a motore deve essere ad idrogetto oppure con elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell'elica con il soggetto trainato.

La distanza tra il mezzo nautico trainante ed la persona trainata non deve essere mai inferiore a 10 (dieci) metri né superiore a 30 (trenta) metri durante le fasi di esercizio.

Sull'unità trainante, oltre al conducente ed alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alla persona trainata, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.

Durante lo svolgimento dell'attività, l'unità trainante deve esporre il segnale di cui all'articolo 130 del D.P.R. 1639/1968.

Ogni unità trainante può trainare un praticante lo snorkeling per volta.

Nelle zone frequentate da bagnanti o riservate alla balneazione, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con lo scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3

(tre) nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.

Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il nuotatore può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

E' fatto obbligo dell'utilizzatore indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.

E' fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore, osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.

Articolo 46 (Divieti e limiti)

L'esercizio dell'attività è vietata:

1. all'interno dei porti;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ovvero, nella rada di Pesaro, così come definita dall'articolo 5 del "*Regolamento del Porto di Pesaro*" in premessa citato, approvato con Ordinanza n. 03/2014 emanata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 20/01/2014 e s.m.i.;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.

Inoltre nell'esercizio dell'attività è vietato:

- A. gareggiare in velocità;
- B. impiegare moto d'acqua per esercitare l'attività di cui al presente Capitolo;
- C. utilizzare apparecchi ausiliari di respirazione da parte del soggetto trainato

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, è vietato seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità che svolgono attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticano il kite-surf e/o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare incidenti.

I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

In caso di svolgimento dell'attività all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità ovvero in occasione di manifestazioni dimostrative, l'esercizio è regolato con apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui sopra.

Articolo 47 (Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria)

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria, si rinvia: agli articoli 40 e 41 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto; alle

disposizioni di cui Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; al D.M. 1° settembre 2021, recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”.

CAPITOLO XV

E-BIKE

Articolo 48 (Disposizioni generali)

L'uso delle unità da diporto del tipo "E-bike" è subordinato, oltre all'osservanza delle norme generali e del decreto 1° settembre 2021 in caso di loro utilizzo commerciale in sede locale, richiamati nel Capitolo II, alle seguenti specifiche disposizioni di dettaglio:

1. età minima 16 anni per la conduzione;
2. navigazione solo in ore diurne, con condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri);
3. limiti di navigazione fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio;
4. obbligo di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, essendoci la possibilità tecnica di regolare la potenza di erogazione del motore su diversi livelli di assistenza alla pedalata, graduandone via via l'intervento fino ad assicurare quasi interamente la propulsione;
5. obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni ed indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.

Articolo 49 (Divieti e limiti)

L'esercizio dell'attività è vietata:

1. all'interno dei porti;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ovvero, nella rada di Pesaro, così come definita dall'articolo 5 del "Regolamento del Porto di Pesaro" in premessa citato, approvato con Ordinanza n. 03/2014 emanata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 20/01/2014 e s.m.i.;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.

Nell'esercizio dell'attività è vietato utilizzare le unità da diporto del tipo "E-bike":

- A. per gareggiare in velocità;
- B. nel periodo notturno.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, è vietato seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il Kite-surf o il Windsurf.

I suddetti limiti non esonerano l'utilizzatore dell'E-bike dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanza di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore dell'E-bike usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

In caso di svolgimento dell'attività all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità ovvero in occasione di manifestazioni dimostrative/sportive, l'esercizio è regolato con apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui sopra.

Articolo 50

(Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria)

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria, si rinvia: agli articoli 40 e 41 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto; alle disposizioni di cui Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; al D.M. 1° settembre 2021, recante "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne".

CAPITOLO XVI

SEABOB

Articolo 51 (Disposizioni generali)

L'uso del dispositivo denominato "seabob" e di apparecchi simili è subordinato, oltre all'osservanza delle norme generali e del decreto 1° settembre 2021 in caso di loro utilizzo commerciale in sede locale, richiamati nel Capitolo II, alle seguenti specifiche disposizioni di dettaglio:

1. età minima 14 anni per la conduzione;
2. navigazione solo in ore diurne, con condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri);
3. limiti di navigazione fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione; la stessa zona di mare riservata alla balneazione potrà essere attraversata solo perpendicolarmente e alla minima velocità possibile (massimo 2 nodi);
4. taratura dei parametri tecnici con settaggio che permetta una velocità massima di 7 nodi ed una capacità di immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
5. presenza massima di 2 apparecchi per ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo;
6. segnale a pallone o bandierina compatibile e visibile da almeno 50 metri di colore giallo o arancione che consenta l'individuazione del mezzo, specie nei casi di riemersione rapida;
7. limite massimo di navigazione ad un miglio dalla costa ovvero da unità appoggio in caso di utilizzo al largo.

Articolo 52 (Divieti e limiti)

L'esercizio dell'attività è vietata:

1. all'interno dei porti;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ovvero, nella rada di Pesaro, così come definita dall'articolo 5 del "Regolamento del Porto di Pesaro" in premessa citato, approvato con Ordinanza n. 03/2014 emanata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 20/01/2014 e s.m.i.;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.

Nell'esercizio dell'attività è vietato utilizzare le unità da diporto del tipo "Seabob":

- A. per gareggiare in velocità;
- B. nel periodo notturno.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, è vietato seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il Kite-surf o il Windsurf.

I suddetti limiti non esonerano l'utilizzatore del "Seabob" dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanza di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del "Seabob" usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

In caso di svolgimento dell'attività all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità ovvero in occasione di manifestazioni dimostrative/sportive, l'esercizio è regolato con apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui sopra.

Articolo 53

(Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria)

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria, si rinvia: agli articoli 40 e 41 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto; alle disposizioni di cui Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; al D.M. 1° settembre 2021, recante "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne".

CAPITOLO XVII

UTILIZZAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO NELLE ACQUE MARITTIME E INTERNE

Articolo 54 (Disposizioni generali)

Per l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne, si applicano:

- il Decreto Ministeriale 1°settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.01.2022, cui si fa integrale ed espresso rinvio, fatte salve le prescrizioni che seguono dettate da specificità locali;
- la disciplina contenuta nel Codice della nautica da diporto (D.lgs. 171/2005 e successive modificazioni ed integrazioni) e relativo regolamento (D.M. 146/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) nonché la normativa vigente in materia.

L'esercizio dell'attività subacquea è vietata:

1. all'interno dei porti;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ovvero, nella rada di Pesaro, così come definita dall'articolo 5 del "*Regolamento del Porto di Pesaro*" in premessa citato, approvato con Ordinanza n. 03/2014 emanata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 20/01/2014 e s.m.i.;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.

Ai fini della tutela dell'ambiente marino costiero, tutte le attività subacquee devono essere esercitate nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale; pertanto chiunque pratica attività subacquea deve:

1. informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
2. non danneggiare o prelevare reperti archeologici ovvero geologici;
3. segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima la presenza di reperti d'interesse archeologico, scientifico e storico o relitti di navi non segnalati;
4. in caso di rinvenimento di ordigni esplosivi o presenti tali, il subacqueo deve astenersi di toccare l'oggetto sospetto mantenendosi a debita distanza indicando i punti di riferimento per la successiva individuazione da parte dei Comandi/Enti preposti;
5. non abbandonare sott'acqua alcun tipo di materiale.

Il Centro di Immersione ovvero la guida e/o il Centro di Formazione ed addestramento subacqueo ovvero l'istruttore, prima di dare inizio all'attività deve eseguire una valutazione tenendo in considerazione:

- A. le maree e le correnti della zona;
- B. natura e profondità del fondale;
- C. visibilità subacquea;
- D. livello di preparazione dei partecipanti per affrontare il tipo di immersione prevista/proposta.

Inoltre prima che abbia inizio l'immersione la guida ovvero l'istruttore deve comunicare ai subacquei ogni informazione utile concernente l'immersione da eseguire quali ad esempio:

- A. localizzazione e caratteristiche fisiche del sito da visitare / ispezionare;
- B. itinerario da seguire in acqua;
- C. condizioni della corrente e dei battenti d'acqua;
- D. le regole, le modalità, le tecniche per lo svolgimento dell'attività subacquea programmata;

- E. pericoli generici dell'attività subacquea e quelli specifici del sito;
- F. i segnali convenzionali per la comunicazione non verbale da usare in caso di necessità;
- G. ogni altra informazione ritenuta utile.

L'attività subacquea può essere effettuata in condizioni meteo marine assicurate favorevoli e valutate dal responsabile delle immersioni per quanto attiene l'attività subacquea e dal conduttore del mezzo nautico impiegato (nel caso di immersioni con unità di appoggio) per quanto attiene la condotta dell'unità, in relazione ad una valutazione oggettiva del rischio, del sicuro rientro a bordo e successivamente a terra di tutti i partecipanti all'immersione.

Il Centro di Immersione ovvero il Centro di Formazione ed addestramento subacqueo, deve avvalersi di personale rispettivamente in qualità di Guida ovvero Istruttore, in possesso di abilitazione per l'attività specifica che operi per la stessa ditta e sia in possesso di polizza assicurativa in vigore per responsabilità civile verso terzi. L'attrezzatura fornita in uso ai subacquei, da parte del Centro di Immersione ovvero del Centro di Formazione ed addestramento subacqueo, deve essere verificata e controllata prima di iniziare l'attività e deve essere in perfetto stato di efficienza secondo i migliori standard nazionali ed internazionali.

Articolo 55

(Disposizioni generali per l'uso dell'unità da diporto in appoggio all'immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo da parte dei Centri di Immersione / Formazione ed addestramento subacqueo)

L'unità impiegata dal Centro di Immersione ovvero di Formazione ed addestramento subacqueo deve essere identificata da un numero progressivo seguito dalla lettera "S" – immersione subacquea – apposti esternamente allo scafo su entrambi i lati in modo da essere chiaramente leggibili ad occhio nudo ad una distanza di almeno 50 (cinquanta) metri.

Detta disposizione non si applica qualora l'unità risulti iscritta nei pubblici registri tenuti dall'Autorità Marittima.

Il soggetto che eroga il servizio espone presso la sede dell'attività ed anche presso il luogo di stationamento delle unità, le condizioni generali del servizio erogato, i relativi prezzi praticati, e lo stralcio dell'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima disciplinante il servizio.

Il Centro di Immersione ovvero il Centro di Formazione ed addestramento subacqueo, deve:

1. curare la completezza e regolarità delle documentazioni e certificazioni, come previsto dal presente "Regolamento" nonché dal Codice della Nautica da diporto e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere;
2. curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle persone a bordo per gli infortuni e i danni che si dovessero verificare in occasione dell'attività;
3. attenersi a quanto prescritto all'articolo 54 e all'allegato V del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (elenco delle dotazioni da tenere a bordo);
4. tenere a bordo copia della registrazione dell'attività di immersione, effettuata come previsto nel presente Capitolo, quale prova del contratto dell'utilizzazione dell'unità in appoggio di superficie per le immersioni a scopo sportivo o ricreativo, ed ogni altro documento di bordo operativo dal Codice della Nautica da Diporto e dal relativo Regolamento di attuazione. Le registrazioni di cui al presente Capitolo costituiscono documenti di bordo e sono esibiti al controllo da parte delle Forze di Polizia operanti in mare;
5. tenere l'unità in perfetta efficienza e le sue pertinenze, dotata di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previste (articolo 54 e allegato V del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e di quelle supplementari di cui all'articolo 90 dello stesso decreto, tenute in perfetta efficienza secondo i migliori standard nazionali ed internazionali e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche in regolare corso di validità.

Quando siano trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona ogni 75 (settantacinque) chilogrammi di materiale imbarcato (articolo 60, comma 3, del D.M. 146/2008).

Durante la stagione balneare, l'attraversamento con l'unità da diporto in appoggio, dalla fascia di mare prioritariamente destinata alla balneazione per raggiungere il luogo dell'immersione e viceversa, è consentito servendosi dei corridoi di lancio, alla velocità minima consentita per la manovra dello scafo in dislocamento e, comunque, a velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

Le domande di autorizzazione per l'installazione di detti corridoi, sia prospicienti ad arenili in concessioni che liberi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti.

Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e' richiesta la maggiore età e il possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

Articolo 56

(Disposizioni di sicurezza per l'immersione con il supporto di unità da diporto)

L'unità da diporto utilizzata quale appoggio di superficie alle immersioni, oltre alle dotazioni di sicurezza ed ai segnalamenti marittimi previsti (articoli 54, 91 e allegato V del D.M. 146/2008), deve essere munita delle seguenti dotazioni supplementari, prevista dall'articolo 90 dello stesso D.M.:

1. la bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica, deve essere tenuta pronta e posizionata, per tutta la durata dell'immersione, secondo le valutazioni della Guida ovvero dell'Istruttore, in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti;
2. in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva è richiesta una stazione di decompressione. La stazione deve essere dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
3. un'unità di somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
4. una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella "A" allegata al Decreto Ministero della Salute 10 marzo 2022 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/99/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici" ed una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
5. un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche di tipo portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
Inoltre oltre alle dotazioni supplementari di cui ai precedenti punti, l'unità deve essere munita delle ulteriori dotazioni aggiuntive:
6. un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
7. tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta per le immersioni (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarico etc.), come da fac-simile in allegato 2;
8. stralcio cartografico della zona dell'immersione, per facile consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo e per facilitare le ricerche in caso di necessità;
9. in caso di unità in appoggio ancorata alla fonda, l'ancoraggio deve essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza;
10. durante l'immersione l'unità rimane presidiata dal conduttore, pronto a manovrare all'occorrenza e in grado di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza;
11. durante l'immersione guidata ovvero didattica o nel caso del solo servizio di supporto logistico di superficie, a bordo dell'unità deve essere presente almeno una persona in grado di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza ed in possesso di sufficienti conoscenze per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso in attesa dell'intervento di personale specializzato nel trattamento delle patologie subacquee.

(Disposizioni di sicurezza per l'immersione senza il supporto di unità da diporto)

Durante le immersioni subacquee, con partenza da terra, il Centro di Immersione ovvero di Formazione ed addestramento subacqueo, garantisce sul luogo di partenza a riva, la presenza delle seguenti dotazioni:

1. mezzo di comunicazione (anche telefono cellulare) che consenta di contattare i centri di soccorso;
2. tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta per le immersioni (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarico etc.);
3. una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella A allegata al Decreto Ministero della Salute 10 marzo 2022 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/99/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici" e di una maschera per insufflazione;
4. una bombola di riserva di almeno 10 litri, se ritenuto necessario da parte della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa in riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti, affinché sia garantito il sicuro rientro a terra;
5. in caso di soste che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva è richiesta una stazione di decompressione. La stazione deve essere dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
6. un'unità di somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467.

Durante l'immersione guidata ovvero didattica, svolta senza unità da diporto in appoggio, nel luogo di partenza a terra, deve essere garantita la presenza di una persona capace di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.

Articolo 58

(Segnalazione dei subacquei per l'immersione con il supporto di unità da diporto)

Per i segnalamento diurni e notturni previsti per effettuare l'attività subacquea con il supporto di unità da diporto, valgono le disposizioni di cui all'articolo 91 del D.M. 146/2008, in particolare:

1. il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
2. in caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri;
3. in caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
4. il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del galleggiante ovvero della luce lampeggiante gialla, in caso di immersione notturna

La Guida ovvero l'Istruttore, relativamente all'attività d'immersione guidata o didattica, è responsabile sulla puntuale osservazione del quanto sopra previsto, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.

Qualora l'unità da diporto impiegata in appoggio di superficie venga utilizzata come segnalamento alle immersioni, la stessa oltre ai prescritti segnali previsti dalla COLREG '72, deve mostrare:

- di giorno: una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca;
- di notte: una luce lampeggiante gialla, eventualmente posizionata sul segnale diurno, visibile a giro di orizzonte a non meno di 300 (trecento) metri di distanza.

In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica), applicato sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie) per una pronta localizzazione.

Nel caso di immersioni collettive notturne, sul punto di partenza in immersione, deve essere disponibile una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.

Le unità' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

Articolo 59

(Segnalazione dei subacquei per l'immersione senza il supporto di unità da diporto)

Per i segnalamento diurni e notturni previsti per effettuare l'attività subacquea senza il supporto di unità da diporto, valgono le disposizioni di cui all'articolo 91 del D.M. 146/2008, in particolare:

1. il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
2. in caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri;
3. in caso di più subacquei in immersione, e' sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
4. il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del galleggiante ovvero della luce lampeggiante gialla, in caso di immersione notturne

La Guida ovvero l'Istruttore, relativamente all'attività d'immersione guidata o didattica, è responsabile sulla puntuale osservazione dei quanto sopra previsto, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.

In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica), applicato sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie) per una pronta localizzazione.

In caso di immersione collettiva notturna, sul punto di partenza a riva, in un punto che ne garantisca la visibilità in immersione, deve essere disponibile e tenuta in funzione, una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.

In caso di immersione collettiva notturna, deve essere disponibile e tenuta in funzione, una fonte luminosa fissa o stroboscopica solidale con il galleggiante di cui all'articolo 130 del D.P.R. 1639/1968.

Le unità' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

Articolo 60

(Immersione guidata)

L'effettuazione di immersioni guidate svolta con o senza il supporto di unità navali è svolta dal Centro di Immersione, come definito al precedente articolo 2 del presente "Regolamento" ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolo.

Nelle ore notturne sono vietate immersioni guidate che prevedano soste di decompressione.

Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a disposizione dal Centro di Immersione, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza secondo i migliori standard

in uso a livello nazionale ed internazionale, regolarmente revisionate e dotate di certificazione di collaudo in corso di validità ove richiesto nonché soddisfare ogni norma in materia di sicurezza, con completa responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.

L'esercente l'attività deve inviare alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro, con almeno 12^h di anticipo dall'immersione, una nota informativa come da fac-simile in allegato 1, riportante:

- data e ora dell'immersione;
- luogo;
- numero dei partecipanti;
- nominativo guida/e responsabile/i, brevetto/i posseduto e recapito/i telefonico/i (cellulare) per la pronta rintracciabilità;
- nominativi eventuali assistenti e relativi recapiti telefonici (cellulare) e gli eventuali brevetti posseduti;
- unità utilizzata;
- modalità operative.

Articolo 61 (La Guida)

La guida è il “responsabile dell'immersione” nelle attività subacquee che pianifica e conduce e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse all'attività svolta sia con unità di appoggio sia con partenza da riva.

Il Centro di Immersione registra le seguenti informazioni e deve con congruo anticipo, almeno 12 ore prima dell'inizio dell'immersione, comunicare alla Capitaneria di Porto di Pesaro, le seguenti informazioni:

1. data, ora di inizio, durata prevista e luogo dell'immersione, tipologia dell'immersione specificando se con partenza da riva ovvero da unità di appoggio, tipo di gas respirabile utilizzato ed ogni altra informazione ritenuta utile;
2. per ciascun subacqueo partecipante all'immersione guidata: nome, cognome, brevetto posseduto e nominativo della Guida che ne ha la responsabilità durante l'immersione stessa;
3. nominativo della Guida, brevetto posseduto e recapito telefonico (cellulare) per pronta rintracciabilità;
4. estremi del numero identificativo dell'unità di appoggio utilizzata ovvero eventuale iscrizione dell'unità da diporto nei registri tenuti dall'Autorità Marittima;
5. nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore, titolare di patente nautica, responsabile dell'unità di appoggio impiegata sul luogo di immersione guidata nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l'immersione stessa;
6. nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del personale, in assistenza alla Guida, che rimane a bordo dell'unità di appoggio durante tutta la durata dell'immersione guidata.

Il Centro di Immersione consegna copia della registrazione dei dati al personale preposto al supporto di superficie operante a bordo dell'unità utilizzata in appoggio.

Detta registrazione dei dati costituisce, agli effetti del presente “*Regolamento*”, prova della stipula del contratto di utilizzazione e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità predetta se impiegata in appoggio di superficie all'attività di immersione guidata.

Al rientro la Guida annota in calce alla registrazione suddetta anche l'orario effettivo di fine attività di immersione e le eventuali variazioni successivamente intervenute a quanto già registrato.

Qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a giudizio della Guida, abbia ripercussioni sulla salute dei partecipanti all'immersione, deve essere denunciato tempestivamente all'Autorità Marittima unitamente a copia della registrazione di cui sopra.

La raccolta delle registrazioni di cui al presente articolo, deve essere custodita, a cura del Centro di Immersione, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione dell'Autorità competente nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.

Nell'effettuazione delle immersioni, la Guida deve:

- in caso di partecipanti all'immersione in possesso di brevetti di grado diverso, rispettare scrupolosamente il limite previsto dal brevetto di grado inferiore;
- non può guidare in immersione più di 6 (sei) subacquei simultaneamente ovvero non più di 4 (quattro) nel caso di immersioni con scarsa visibilità, se di giorno, ovvero in caso di immersioni notturne, indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio. Per immersione guidata con scarsa visibilità, si intende una immersione guidata in ambiente subacqueo che, a giudizio della Guida in base ad una valutazione oggettiva del rischio, non consente alla stessa di mantenere un costante contatto visivo con ciascuno dei subacquei guidati.

Nell'effettuare l'immersione, i subacquei guidati si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla Guida la quale, operante entro il limite del proprio brevetto, rispetta le regole di sicurezza stabilite dalla didattica presa a riferimento e i limiti dei brevetti posseduti dai subacquei guidati.

Articolo 62 (Immersione didattica)

L'effettuazione di immersioni didattiche svolte con o senza il supporto di unità navali, è svolta dal Centro di Formazione ed addestramento subacqueo, come definito al precedente articolo 2 del presente "Regolamento" ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolo.

Nelle ore notturne sono vietate immersioni guidate che prevedano soste di decompressione.

Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe di disposizione dal Centro di Formazione ed addestramento subacqueo, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza secondo i migliori standard in uso a livello nazionale ed internazionale, regolarmente revisionate e dotate di certificazione di collaudo in corso di validità ove richiesto nonché soddisfare ogni norma in materia di sicurezza, con completa responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.

Le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento dei brevetti sono vietate nelle ore notturne ad esclusione delle attività didattiche finalizzate al conseguimento dei brevetti della specialità "immersione notturna" e che non prevedano soste di decompressione.

Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli aiuto-istruttori devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate. I suddetti limiti non esonerano l'istruttore dall'adottare ulteriori cautele in base al prudente apprezzamento della situazione contingente ed alla sua esperienza tecnico-subacquea.

L'esercente l'attività deve inviare alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro, con almeno 12^h di anticipo dall'immersione, una nota informativa come da fac-simile in allegato 1, riportante:

- data e ora dell'immersione;
- luogo;
- numero dei partecipanti;
- nominativo istruttore/i responsabile/i, brevetto/i posseduto/i e recapito/i telefonico/i (cellulare) per la pronta rintracciabilità;
- nominativi eventuali assistenti e relativi recapiti telefonici (cellulare) e gli eventuali brevetti posseduti;

- unità utilizzata;
- modalità operative.

Articolo 63
(Istruttore per le immersioni subacquee)

L'Istruttore per le immersioni subacquee è il "responsabile dell'immersione" nelle attività subacquee che pianifica e dirige e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse all'attività svolta sia con unità di appoggio sia con partenza da riva.

L'istruttore subacqueo che registra i dati dell'immersione didattica, deve con congruo anticipo, almeno 12 ore prima dell'inizio dell'immersione comunicare alla Capitaneria di Porto di Pesaro, le seguenti informazioni:

1. denominazione del Centro di Formazione ed addestramento subacqueo;
2. data, ora di inizio, durata prevista e luogo dell'immersione ed ogni altra informazione ritenuta utile;
3. nominativo degli allievi partecipanti;
4. nominativo dell'Istruttore responsabile, didattica presa a riferimento per lo svolgimento dell'attività (qualora l'istruttore sia munito di brevetti rilasciati da più didattiche) e recapito telefonico (cellulare) di pronta rintracciabilità;
5. indicazione del corso, tipologia dell'immersione (tipo di gas respirabile utilizzato, ecc.);
6. estremi del numero identificativo dell'unità di appoggio utilizzata ovvero eventuale iscrizione dell'unità da diporto nei registri tenuti dall'Autorità Marittima;
7. nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore, titolare di patente nautica, responsabile dell'unità di appoggio impiegata sul luogo di immersione nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l'immersione stessa;
8. nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità della persona, in assistenza all'Istruttore a terra ovvero a bordo dell'unità di appoggio durante tutta la durata dell'immersione didattica.

Detta registrazione dei dati costituisce, agli effetti del presente "Regolamento", prova della stipula del contratto di utilizzazione e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità predetta se impiegata in appoggio di superficie all'attività di immersione didattica.

L'istruttore consegna copia della registrazione al personale preposto al supporto di superficie operante a terra (nel caso di partenze da riva) ovvero a bordo dell'unità se utilizzata in appoggio.

Al rientro l'Istruttore annota in calce alla registrazione suddetta anche l'orario effettivo di fine attività di immersione e le eventuali variazioni successivamente intervenute a quanto già registrato.

Qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a giudizio dell'Istruttore, abbia ripercussioni sulla salute dei partecipanti all'immersione, deve essere denunciato tempestivamente all'Autorità Marittima unitamente a copia della registrazione di cui sopra.

La raccolta delle registrazioni di cui al presente articolo, deve essere custodita, a cura del Centro di Formazione ed addestramento subacqueo, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione dell'Autorità competente nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.

Nell'effettuazione delle immersioni, l'Istruttore deve:

- operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto;
- rispettare le regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza.

Nell'effettuare l'immersione, gli allievi subacquei devono attenersi alle procedure di sicurezza pianificate dall'Istruttore.

Articolo 64
(Attività subacquee svolte in forma privata per conto proprio)

L'esercizio di attività subacquee svolta in forma privata per conto proprio, non è soggetto al rilascio di alcuno specifico provvedimento da parte dell'Autorità Marittima, fermo restando l'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. ciascun praticante l'attività di immersione deve munirsi di strumentazione idonea alla gestione dell'immersione (misurazione del tempo, della profondità, della pressione residua di aria contenuta nelle bombole e limite tempi di decompressione);
2. nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalare la propria posizione a mezzo di un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore ai 300 (trecento) metri;
3. qualora il subacqueo in immersione sia accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico;
4. nelle immersioni notturne, il subacqueo ha l'obbligo di segnalare la propria posizione con una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore ai 300 (trecento) metri. Le immersioni notturne sono vietate qualora siano previste soste di decompressione;
5. qualora il subacqueo intenda avvalersi di una unità di appoggio, la stessa deve ottemperare a quanto previsto dalle Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg '72) e mostrare tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte con portata di almeno un miglio ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità;
6. in caso di più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno (boa di segnalazione) o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 (cinque) metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
7. il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del pallone galleggiante, ovvero, dal mezzo nautico d'appoggio;
8. a bordo dell'unità di appoggio deve essere sempre presente:
 - una persona in possesso di sufficienti conoscenze per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso subacqueo in attesa dell'intervento di personale specializzato;
 - un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
 - i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V al Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
9. le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 (cento) metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

Articolo 65
(Norme e divieti in materia di pesca sportiva subacquea)

1. L'attività di pesca sportiva subacquea è regolamentata dagli articoli 128-bis e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 249/1987 e dal Decreto legislativo 4/2012. Detta attività è consentita in apnea senza uso di apparecchi ausiliari di respirazione, fermo restando i limiti di interdizione stabiliti per specifici tratti di litorale e specchi acquei adiacenti ed i divieti dell'attività di pesca stabiliti per determinate zone e/o specie di organismi marini, è sempre vietata durante la stagione balneare, nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, fino ad una distanza di metri 500 (cinquecento) dalla battigia e metri 300 (trecento) dalle coste a picco sul mare;
2. è sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con fucili/pistole subacquee carichi ovvero procedere in dette zone al relativo caricamento, nonché, tenere gli stessi strumenti in posizione di armamento.

Articolo 66
(Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria)

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e assicurazione obbligatoria, si rinvia: agli articoli 40 e 41 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto; alle

disposizioni di cui Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; al D.M. 1° settembre 2021, recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”.

IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO E RICREATIVO/IMMERSIONI GUIDATE/
IMMERSIONI DIDATTICHE

CENTRO DI IMMERSIONE / CENTRO DI FORMAZIONE/ASSOCIAZIONE/IMPRESA

--

DATA E ORA PREVISTA DELL'IMMERSIONE

--

LUOGO

--

NUMERO DI PARTECIPANTI

--

NOMINATIVO GUIDA/E - ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI

TIPO BREVETTO GUIDA/E – ISTRUTTORE/I – E RELATIVI RECAPITI TELEFONICI

UNITA' NAVALE UTILIZZATA

--

MODALITA' OPERATIVE

--

Data_____

FIRMA DELL'INTERESSATO

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

(la tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento)

NUMERO BLU' EMERGENZA IN MARE (H.24)	1530 CHIAMATA GRATUITA
NUMERO UNICO EMERGENZA (NUE)	112 CHIAMATA GRATUITA
7° M.R.S.C. ANCONA (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA – (H.24)	071502101
CAPITANERIA DI PORTO U.C.G. (UNITA' GUARDIA COSTIERA) PESARO (H.24)	0721177831
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO FANO (ENTRO LE ORE 24,00)	0721801329
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H.24)	115 (CHIAMATA GRATUITA)
PESARO SOCCORSO (H.24)	118 (CHIAMATA GRATUITA)
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE PESARO	0721362248
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE FANO	0721882244 / 0721882205
CAMERA IPERBARICA MARIDIPART ANCONA	0715931216 (UFFICIO OPERATIVO)
IPERBARICA ADRIATICA FANO	0721827558 0721581019

ASCOLTI RADIO VHF/FM

STAZIONE RADIO COSTIERA DENOMINAZIONE ANCONA RADIO	CANALE 16 (H.24)
7° M.R.S.C. ANCONA (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA –)	CANALE 16 (H.24)
CAPITANERIA DI PORTO PESARO DENOMINAZIONE COMPAMARE PESARO	CANALE 16 (H.24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI FANO DENOMINAZIONE CIRCOMARE FANO	CANALE 16 dalle ore 08 ⁰⁰ alle ore 24 ⁰⁰